



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA SINDACO
SINDACO

COPIA ORDINANZA N. 31 Reg. Ord.

Oggetto: **Provvedimenti per la pubblica incolumità, la sicurezza ed il decoro urbano. Disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e della somministrazione e/o vendita di alcolici e di bevande in genere nel territorio del Comune di Militello In Val di Catania - Periodo Estivo 2021.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania, i numerosi esercizi pubblici di somministrazione di bevande, ristoranti, ecc., principalmente nel periodo estivo, intrattengono la loro utenza anche con attività ricreative e musicali, sia negli spazi esterni di pertinenza, sia all'interno dei locali;

è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare gli orari e l'utilizzo degli spazi urbani ove particolarmente si concentra la movida estiva pomeridiana, serale e notturna;

occorre favorire la convergenza degli interessi degli esercenti con le esigenze dei privati cittadini, talvolta confliggenti con il sereno convivere della comunità, rendendosi necessario assicurare la tutela dei diritti alla vivibilità, alla quiete, al riposo e quelli dell'esercizio dell'attività economica e dello svago diurno in determinate fasce orarie pomeridiane, serale e notturno;

si ravvisa la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico, soprattutto nelle ore pomeridiane, serali e notturne, adottando specifiche misure finalizzate a disciplinare le emissioni sonore negli spazi esterni degli esercizi pubblici, anche laddove tali attività di disturbo, pur se all'interno dei locali, superino i limiti di tollerabilità dei rumori con propagazioni esterne;

è necessario fissare gli orari in cui è consentito l'intrattenimento musicale negli spazi aperti della Città, cercando di contemperare contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela;

si ritiene opportuno responsabilizzare gli esercenti le attività, in capo ai quali sussiste l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti e/o di occasionali avventori non sfoci in condotte contrastanti con la Pubblica Sicurezza, attivandosi in maniera efficace al fine di evitare situazioni ed episodi che possano ledere il diritto dei cittadini a fruire della città e dei suoi spazi in un contesto urbano sicuro e vivibile;

PRESO ATTO, inoltre, che durante il periodo estivo degli anni precedenti, in occasione delle festività locali, delle numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo ed anche nelle semplici serate, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e di vario tipo;

CHE il consumo di bevande, alcoliche e non, contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro, comporta un conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, per le vie, sui marciapiedi, sui gradini pubblici e delle abitazioni private, nei parchi e nelle aree attrezzate a verde, ecc.;

CONSIDERATO che tale pratica, sia nelle normali serate sia in occasione delle feste religiose e dei vari eventi estivi, rappresenta serio pericolo per l'incolumità pubblica, esponendo le persone a non indifferenti pericoli;

ATTESO che le aree esterne ai predetti esercizi di somministrazione sono luoghi di aggregazione ove si radunano, in particolare nelle ore pomeridiane, serali e notturne, gruppi di avventori che occupano spazi pubblici esterni ai locali e consumano bevande alcoliche, dando origine a situazioni rumorose che creano disturbo e turbativa, accompagnati in alcuni casi anche da atteggiamenti di aggressività sui soggetti che abitano in zona o che vi transitano;

CHE occorre disciplinare gli orari e le modalità di vendita delle bevande alcoliche, consentendone la vendita secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

RAVVISATO che tali fenomeni riguardano l'intero centro abitato ed in maniera più marcata le zone del territorio comunale costituite dalla Piazza Municipio, Via Angelo Maiorana, Via Donna Giovanna D'Austria, Via Principe Branciforte, Via Decurionato, Piazza Sant'Agata, Piazza Vittorio Emanuele, Via Matrice, Via F.sco Laganà Campisi, Via Umberto I, Via Giovanni Verga, Via A. De Gasperi, Viale Regina Margherita (con particolare riguardo agli esercizi nelle immediate adiacenze del locale Ospedale), Villa Comunale e Vie adiacenti;

VISTE le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata viabilità, l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, spesso ridotte in frantumi, nelle piazze, nella sede stradale, sui marciapiedi e sui gradini pubblici e delle abitazioni private, oltre a condotte irrispettose del decoro urbano che vanno dal lancio di bottiglie, al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

TENUTO CONTO che tali problematiche si concentrano nelle ore pomeridiane, serali e notturne, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti;

RITENUTO che le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro abitato, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali da compagnia, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano e non favoriscono un ordinato e civile svolgimento delle serate e delle manifestazioni in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

DATO ATTO che il fine ultimo degli interventi atti a regolamentari le emissioni sonore e la vendita di bevande alcoliche e non, anche per asporto, è quello di:

prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica e la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio;

limitare gli orari nei quali è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale regolamentando, nel contempo, la vendita di prodotti alcolici e di bevande contenute in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o comunque contenitori non biodegradabili o di non facile smaltimento, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico;

ricorrere, in tale ultimo caso, a dei divieti miranti ad evitare potenziali situazioni di pericolo e ad incidere in materia di igiene pubblica e salute;

ATTESO l'approssimarsi del periodo estivo, periodo di maggiore accentuazione della problematica pregiudizievole per i diritti alla vivibilità, al riposo, al sereno convivere della cittadinanza, ma anche per quelli dell'esercizio dell'attività economica e dello svago diurno in determinate fasce orarie pomeridiane, serale e notturno e per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica;

RITENUTO di dover concedere opportuna deroga fino alle ore 01:00 del giorno successivo dei giorni prefestivi e festivi e, comunque di quelli individuati nella presente Ordinanza, ai limiti per l'emissione di diffusioni sonore di cui ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate estive;

VALUTATA la necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, mediante l'emissione di apposita Ordinanza di durata temporale che investirà l'intero periodo compreso **tra la data di emanazione ed il 31 ottobre 2021** confermando che, **a discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su**

specifica e motivata richiesta degli interessati;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 6 D.L. 92/08, convertito in legge con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad adottare con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

il D.M. del 05.08.2008 del Ministero dell'Interno, rubricato incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione; in particolare l'art. 1 "ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267";

l'art. 16 della Legge 689/1981;

l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

l'art. 659 c.p.;

il R.D. 773/91 art. 100, nonché l'art. 120 del T.U.L.P.S.;

la Legge 25.08.1991 n. 287;

la L. 447/95 art. 8;

la L. 30/03/2001 n. 125;

il D.L. 117/2007 art. 6, aggiornato con L. 29.07.2010;

il D.L. 23.05.2008, n. 92;

il D.M. 05.08.2008;

la L. 94/2009, art. 3;

il D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;

il D.P.R. 227/2011;

il D.L. n. 5/2012 e la L. 04.04.2012 n. 35;

il D.P.C.M. 01.03.1991, il D.P.C.M. 14.11.1997 ed il D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215;

TENUTO CONTO dei superiori riferimenti normativi;

VISTA la propria competenza in materia;

DATO ATTO che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Catania con PEC prot. n. 12514 del 01.07.2021, conformemente a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

a far data **dal 2 luglio 2021** e fino al **31 Ottobre 2021 compreso**, ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali, ai titolari di tutti gli esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto, per il consumo sul posto e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore, in deroga ai limiti per l'emissione di diffusioni sonore di cui ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate estive principalmente nei giorni prefestivi e festivi

E' CONSENTITA

l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate:

nei giorni feriali fino alle ore 24:00;

nei giorni prefestivi e festivi fino alle ore 01:00 del giorno successivo;

nei giorni 17, 18, 24 e 25 agosto, 6, 7, 8, 15 e 16 settembre 2021 fino alle ore 01:00 del giorno successivo.

A discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle precitate limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su specifica e motivata richiesta degli interessati.

Durante il periodo estivo compreso tra il 2 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, nelle ore pomeridiane viene esclusa l'attività d'intrattenimento e/o diffusione musicale durante la fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 17:00.

DISPONE

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997 e 16.04.1999, n. 215 nei giorni prefestivi e festivi e nei giorni 17, 18, 24 e 25 agosto, 6, 7, 8, 15 e 16 settembre 2021 fino alle ore 01:00 del giorno successivo.

A discrezione di questa Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alle precitate limitazioni in occasione di particolari eventi e/o anche su specifica e motivata richiesta degli interessati.

Le medesime attività di intrattenimento sono autorizzate all'interno degli esercizi pubblici negli orari sopra determinati, secondo i giorni di calendario individuati e nel rispetto delle norme che regolano i limiti delle emissioni sonore.

ORDINA

a tutti i titolari di esercizi pubblici di vendita, anche da asporto, e somministrazione di bevande di qualunque tipo e specie, ai gestori di attività commerciali (ivi compresi le attività ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione automatizzata), nonché ai titolari o gestori di circoli privati o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività similari che operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania e comunque a tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore, ferme restando le prescrizioni e quant'altro stabilito dalla normativa vigente in materia, **che nel periodo compreso tra il 2 luglio 2021 ed il 31 ottobre 2021:**

- 1) **E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** di ogni gradazione ai minori di anni 18, così come stabilito dalla D.L. n. 14 del 20.02.2015;
- 2) **E' VIETATA la vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle ore 22:00 alle ore 06:00** del giorno successivo.
Ne è consentita, invece, la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività.
- 3) **E' VIETATA** la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici.
Ne è consentita, invece, la vendita, se il consumo avverrà in ambito domestico.
- 4) **E' VIETATO** somministrare bevande in bicchieri che non siano di plastica o di materiale biodegradabile e, a sua volta, abbandonare i bicchieri vuoti al di fuori degli appositi contenitori.

Il divieto di cui al punto 4 della presente Ordinanza non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e/o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzata all'occupazione di suolo pubblico.

E' FATTO OBBLIGO, ai titolari e gestori delle attività commerciali, di garantire il conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle adiacenze dei locali, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione e di rispettare quanto regolato in materia di

raccolta differenziata;

E' FATTO, altresì, **OBBLIGO**, a fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, di assicurare l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro delle aree antistanti l'esercizio, avendo cura di recuperare qualsiasi cosa eventualmente abbandonata dopo la consumazione.

Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli ed a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le altre motivazioni indicate in premessa:

E' FATTO DIVIETO a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche;

E' FATTO, altresì, **DIVIETO di consumare in luogo pubblico** bevande contenute in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro o contenitori non biodegradabili e di non facile smaltimento e, in ogni caso, abbandonare i bicchieri vuoti fuori dagli appositi contenitori.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente Provvedimento, i titolari degli esercizi come sopra individuati, dovranno procedere a:

osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;

rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissioni previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora.

In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (DB) fino alle ore 22:00 ed i 60 (DB) dalle ore 22:00 e fino al limite orario come sopra individuato.

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza;

vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni, al riposo delle persone ed al libero transito pedonale e veicolare nelle zone attigue all'esercizio, anche con soste selvagge dei propri autoveicoli;

vigilare e chiedere, quando ne ricorrano i suddetti presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio ed avendo cura di procedere al recupero dei contenitori (lattine, bottiglie, bicchieri ecc.) ivi dispensati;

porsi in regola con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore, sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela della salute e dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;

collocare nelle adiacenze dei locali idonei contenitori atti a prevenire e a contrastare il fenomeno di abbandono di rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione;

provvedere in maniera opportuna ed efficace, laddove non autorizzati da concessioni all'occupazione di area pubblica a carattere permanente e continuativa, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;

assicurare, alla fine dell'attività giornaliera e/o degli eventi, l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro dell'area pubblica sia di pertinenza sia di prossimità dell'esercizio commerciale, in ogni caso interessata dall'utilizzo da parte dei clienti/avventori;

osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in premessa indicate, ivi comprese le successive mm.ii. e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunali ed in materia di T.U. sugli EE.LL.

SANZIONI

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi

che con la presente Ordinanza ugualmente si richiamano, **chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00**, ai sensi di quanto normato dall'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che la violazione costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 c.p.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno del P. E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa L. 689/81.

Per i casi di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà quanto previsto dalle normative di riferimento.

Nei casi di abusi contemplati dal R.D. 773/193, posti in essere dal titolare dell'esercizio pubblico al quale viene contestata la violazione accertata, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:

A) alla terza violazione accertata è disposta la sospensione dell'attività per tre giorni;

B) dalla quarta violazione in poi, ad ogni violazione, è disposta la sospensione dell'attività per cinque giorni.

DISPONE

che il presente Provvedimento:

ha efficacia dal 2 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 compreso;

venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;

sia trasmesso a mezzo Pec, per opportuna conoscenza e/o per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, al Sig. Questore di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei mCarabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale ed al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali del Comune di Militello in Val di Catania.

Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania in via prioritaria, e tutte le Forze dell'Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio, sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale ha valore di notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle disposizioni di cui sopra.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Militello in Val di Catania 02-07-2021

IL SINDACO

F.to Dott. GIOVANNI BURTONE